



REGOLAMENTO

STRADA DEL VINO - TERRE DI AREZZO

Art. 1

Norme generali - Il presente regolamento si applica a tutte le aziende associate ed aderenti all'Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo.

Le norme in esso contenute fanno riferimento alla Legge Regionale Toscana 69/96.

E' demandato a due o più membri del Consiglio di Amministrazione o delegati, appositamente designati, il controllo di conformità di quanto dichiarato da ogni azienda, mediante sopralluogo. Il Consiglio di Amministrazione, visti i risultati del sopralluogo e sentiti pareri dei verificatori, decide l'ammissione o meno dell'azienda nell'Associazione. Al fine di semplificare le operazioni di verifica ogni azienda si dovrà impegnare a riempire un apposito modulo contenente le caratteristiche proprie, in relazione a quanto richiesto dal presente regolamento. I dati, sottoscritti dal titolare o legale rappresentante dell'Azienda, si intendono veritieri ed il titolare o legale rappresentante ne accetta la diffusione e pubblicazione su tutto il materiale promozionale, cartaceo o elettronico, che l'Associazione riterrà opportuno pubblicare.

L'azienda eventualmente giudicata non idonea, può fare appello una sola volta al Collegio dei Probiviri. Le aziende associate come membri aderenti ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto eleggeranno un proprio rappresentante per curare i rapporti con l'Associazione.

Art 2

Modalità di ammissione - Possono aderire all'Associazione tutti i rappresentanti di cui all'Art. 3 comma 1 della Legge Regionale 69/96 che siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento di attuazione.

Per essere ammessi all'Associazione gli interessati dovranno presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. La domanda dovrà contenere, oltre ai dati idonei ad identificare l'Azienda ed il suo rappresentante nei riguardi dell'Associazione, i seguenti elementi:

- a) accettazione esplicita ed incondizionata degli obblighi imposti dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
- b) indicazione della/e categoria/e di appartenenza in relazione all'attività effettivamente svolta/e nell'ambito del territorio della "Strada del Vino Terre di Arezzo";
- c) descrizione attività e peculiarità rispetto al territorio aretino;
- d) impegno a corrispondere le quote associative in relazione alla/e categoria/e di appartenenza;
- e) impegno a mantenere il rapporto associativo per almeno tre anni decorrenti da quello di iscrizione ;
- f) visura camerale
- g) dichiarazione dell'azienda di essere in possesso degli standard minimi di qualità per la categoria di appartenenza;
- h) tutti quei dati che il C.D.A. riterrà opportuno.

Art. 3

Quota di iscrizione – L'iscrizione diviene operante a seguito del pagamento della relativa quota fissata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 4

Contributi annuali - La quota associativa annuale è così determinata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) per le aziende vitivinicole individuali, associate o cooperative è commisurata in base agli ettolitri di vino prodotti, denunciati ai sensi di legge, nell'esercizio precedente;
- b) per i soci vinificatori ed imbottiglieri di vini VQPRD, VSQPRD e IGT del territorio aretino, le quote saranno calcolate in base al quantitativo dei vini acquistati e/o vinificati;
- c) per i Comuni la quota è commisurata in base ai chilometri di Strada del Vino Terre di Arezzo ricadenti nel territorio comunale;
- d) per le aziende ricettive e le agenzie di viaggi, le aziende agrituristiche, di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, per le Enotecche e per le aziende commerciali con sottoscrizione e vendita di prodotti tipici (escluse le aziende artigiane), le aziende agricole con vendita diretta dei propri prodotti tipici sarà



fissato un contributo annuale sulla base di criteri e parametri fissati dal Consiglio di Amministrazione per le varie categorie;

- e) per le Imprese artigiane è fissata una quota minima;
- f) per tutte le altre categorie previste dalla L.R. 69/96 e dal suo regolamento di attuazione è comunque fissata una quota minima.

La quota associativa annuale non è frazionabile per periodi inferiori all'esercizio.

Il Consiglio potrà chiedere ai soci rimborsi spese per specifici servizi ad essi prestati in conformità alle finalità statutarie, in misura non eccedente ai costi sostenuti dall'Associazione per la fornitura del servizio stesso.

Art. 5

Adesione ad altri organismi - I Soci dell'Associazione potranno far parte di altri Enti, purché gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite per la Strada del Vino Terre di Arezzo dallo statuto e dal presente regolamento.

Il socio è obbligato a non assumere in nessun caso comportamenti lesivi degli interessi degli associati, o tali da danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Associazione stessa.

Art. 6

Normativa per la partecipazione alla Strada del Vino Terre di Arezzo - La partecipazione alla Strada del Vino Terre di Arezzo da parte delle aziende associate è subordinata, oltre che all'osservanza delle disposizioni di legge, al rispetto delle condizioni previste dallo statuto e dal presente regolamento di applicazione.

Art. 7

Standard di qualità delle aziende vitivinicole della "Strada del Vino Terre di Arezzo"

Ai fini dell'inserimento nella "Strada del Vino Terre di Arezzo", le aziende vitivinicole devono presentare i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:

- a) ubicazione delle aziende all'interno della zona di produzione di cui alla Legge 10 Febbraio 1992 n. 164; oppure ubicazione anche fuori della zona di produzione, nel caso di aziende associate di vinificazione e di imbottigliamento, purché nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini, emanati ai sensi della L. 164/92;
- b) dintorni dell'azienda attrezzati per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti;
- c) segnaletica d'ingresso all'azienda che, oltre al logo della "Strada del Vino Terre di Arezzo", deve contenere: il nome dell'Azienda, i numeri di telefono, la possibilità di eseguire visite guidate, le lingue parlate, gli orari ed i giorni di apertura;
- d) visite organizzate come percorsi informativi per l'eno-turista, con cartelli informativi e/o notizie orali circa l'ambiente e la cultura del territorio e i vini prodotti nel territorio della "Strada del Vino Terre di Arezzo" e dall'azienda produttrice;
- e) ingresso o altro locale posto nelle vicinanze, approntato come luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per la visita, dove reperire anche materiale illustrativo, da concordare con il Comitato responsabile ai fini di una omogeneità dell'immagine e dei contenuti, sulla "Strada del Vino Terre di Arezzo" ed in particolare: una scheda descrittiva della storia e del profilo dell'azienda, una scheda sui vigneti e sulla cantina, un breve glossario plurilingue dei termini vitivinicoli e turistici da consegnare ai visitatori, un opuscolo sulle precipue caratteristiche del territorio e dei vini prodotti all'interno della Strada;
- f) arredamento del locale di accoglienza degli ospiti in sintonia con la tipicità del luogo;
- g) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello dichiarato al Comitato responsabile della "Strada del vino" entro il 1 gennaio di ogni anno. L'orario è diverso per l'alta e per la bassa stagione. Durante l'alta stagione (dall'1/4 al 30/9) l'azienda deve assicurare l'apertura per almeno 24 ore settimanali, di cui 4 ore in un giorno prefestivo o festivo.
- h) Durante la bassa stagione (dall'1/10 al 31/3) l'azienda deve assicurare l'apertura per almeno 12 ore settimanali, di cui 4 ore in un giorno prefestivo o festivo. L'azienda potrà essere chiusa per un periodo non superiore a 30 giorni durante la vendemmia e le ferie annuali. Il Comitato responsabile garantisce,



all'interno della "Strada del Vino Terre di Arezzo", con programma di turnazione, l'apertura di un congruo numero di aziende nei giorni prefestivi e festivi;

- i) affissione in modo ben visibile, nel locale di degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche degli assaggi. Tali prezzi devono essere comunicati al Comitato responsabile. La degustazione va preordinata all'arrivo degli ospiti ed effettuata in specifici bicchieri. Alla fine della visita l'ospite non è obbligato all'acquisto;
- j) vendita del vino prodotto esclusivamente in bottiglia.

Le aziende di cui al paragrafo precedente possono altresì offrire ulteriori servizi.

Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati:

- a) telefono pubblico ubicato all'interno della struttura o in prossimità dell'azienda;
- b) parcheggi riservati e particolare accoglienza per i portatori di handicap;
- c) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori;
- d) disponibilità, nel locale di accoglienza, di strumenti informatici collegati telematicamente con il Museo delle viti e del vino e con il centro di informazione relativo alla Strada del vino;
- e) personale a conoscenza di lingue straniere;
- f) organizzazione di visite guidate ai vigneti;
- g) vetrina contenente i bicchieri da degustazione, cui sia assicurata una giusta circolazione d'aria e adeguate caratteristiche igieniche;
- h) locale frigo-vetrina per contenere i vini secondo le specifiche temperature;
- i) piazzali o aree per la sosta delimitati in modo che lo stazionamento dei veicoli non danneggi il carattere dell'insediamento e, per le aziende situate all'interno dei centri abitati, indicazione ai visitatori dei parcheggi o luoghi di sosta ad essi riservati.

Art. 8

Standard di qualità delle aziende agrituristiche della "Strada del Vino Terre di Arezzo"

Ai fini dell'inserimento nella "Strada del Vino Terre di Arezzo" le aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio delle attività ai sensi della L.R. 17 Ottobre 1994, n. 76 devono possedere i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti regole:

- a) ubicazione delle aziende agrituristiche all'interno della zona di produzione di cui alla L. 164/92;
- b) segnaletica d'ingresso all'azienda agrituristiche contenente oltre al logo della "Strada del Vino Terre di Arezzo": il nome dell'azienda, i numeri di telefono, le lingue parlate, il periodo di apertura;
- c) obbligo di esporre un congruo numero di etichette dei vini relativi alla "Strada del Vino Terre di Arezzo" anche se l'azienda non è vitivinicola;
- d) qualora l'azienda agrituristica sia autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande deve avere la carta dei vini e almeno un menu' degustazione con prezzi comunicati al Comitato responsabile.
- e) offrire materiale informativo sulla "Strada del Vino Terre di Arezzo";
- f) vendita del vino prodotto esclusivamente in bottiglia.

Le aziende di cui al paragrafo precedente possono altresì offrire ulteriori servizi.

Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati:

- a) presenza di strumenti informatici, nel locale di accoglienza collegati telematicamente con il "Museo delle viti e del vino" e con il centro di informazione relativi alla "Strada del Vino Terre di Arezzo";
- b) personale a conoscenza di lingue straniere;
- c) organizzazione di attività didattiche come corsi di degustazione, visite guidate ai vigneti o alle cantine:

Art. 9

Standard di qualità delle aziende agricole specializzate in produzioni tipiche aderenti alla "Strada del vino Terre di Arezzo"

Ai fini dell'inserimento nella "Strada del Vino Terre di Arezzo" le aziende agricole specializzate in produzioni tipiche, devono possedere i seguenti requisiti ed attenersi ai seguenti servizi:

- a) ubicazione delle aziende agricole all'interno della zona di produzione di cui alla L. 164/92;
- b) segnaletica d'ingresso all'azienda agricola contenente oltre al logo della "Strada del Vino Terre di Arezzo": il nome dell'azienda, i numeri di telefono, le lingue parlate, gli orari ed i giorni di apertura;



- c) obbligo di esporre un congruo numero di etichette dei vini relativi alla "Strada del Vino Terre di Arezzo" anche se l'azienda non è vitivinicola;
- d) offrire materiale informativo della "Strada del Vino Terre di Arezzo";
- e) offrire materiale informativo relativo alle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda.

Le aziende di cui al paragrafo precedente possono altresì offrire ulteriori servizi.

Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati:

- a) presenza di strumenti informatici, nel locale di accoglienza, collegati telematicamente con il "Museo della vite e del vino" e con il centro di informazione relativi alla "Strada del Vino Terre di Arezzo";
- b) personale a conoscenza di lingue straniere;
- c) organizzazione di attività didattiche finalizzate alla conoscenza ed alla promozione delle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda.

Art. 10

Standard di qualità delle enoteche della "Strada del vino Terre di Arezzo"

Ai fini dell'inserimento nella "Strada del Vino Terre di Arezzo" le enoteche devono possedere i seguenti requisiti ed offrire i seguenti servizi:

- a) ubicazione delle enoteche all'interno della zona di produzione di cui alla L. 164/92;
- b) esposizione, con particolare cura ed in luogo adeguato, di un congruo numero di vini delle aziende associate, che rappresentino tutte le denominazioni della "Strada del Vino Terre di Arezzo";
- c) esposizione in modo ben visibile dei prezzi di vendita dei vini della "Strada del Vino Terre di Arezzo", i quali devono essere comunicati al Comitato responsabile;
- d) offrire il materiale informativo della "Strada del Vino Terre di Arezzo".

Le enoteche di cui al paragrafo precedente possono altresì offrire ulteriori servizi.

Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati:

- a) allestimento di uno spazio degustazione;
- b) organizzazione di mini corsi per la degustazione e la conoscenza dei vini della "Strada del Vino Terre di Arezzo";
- c) impiego di personale a conoscenza di almeno una lingua straniera.

Art. 11

Standard di qualità degli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande della Strada del Vino Terre di Arezzo

Ai fini dell'inserimento nella "Strada del Vino Terre di Arezzo", gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono possedere i seguenti requisiti ed offrire i seguenti servizi:

- a) ubicazione degli esercizi all'interno della zona di produzione di cui alla L. 164/92;
- b) presenza nella lista di vini di un congruo numero di vini delle aziende associate, che rappresentino tutte le denominazioni della Strada del Vino Terre di Arezzo, proporzionati sia al numero totale dei vini sia alla loro fascia di mercato;
- c) carta dei vini con indicati i prezzi da comunicare al Comitato responsabile;
- d) lista delle vivande contenente una congrua proposta di piatti tipici e tradizionali della zona;
- e) esposizione, nei locali di somministrazione e/o di accoglienza, dei vini della strada proposti nella carta dei vini;
- f) uso obbligatorio di bicchieri idonei, di forma adatta al vino servito in cristallo o vetro bianco fine;
- g) offerta di materiale informativo della "Strada del Vino Terre di Arezzo";
- h) presenza nel locale di un responsabile di servizio preparato alla degustazione dei vini attraverso attività formativa specifica;
- i) l'esercizio deve rispecchiare ampie realtà di radici tradizionali della Strada del Vino Terre di Arezzo.

Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati:

- a) prezzo del pasto comprensivo di coperto e servizio;
- b) proposta di un menù di degustazione completo abbinato ai vini della strada variabile nei brevi periodi.



Art. 12

Standard di qualità degli esercizi turistico-ricettivi e delle agenzie di viaggio

Ai fini dell'inserimento nella "Strada del Vino Terre di Arezzo", gli esercizi turistico-ricettivi e le agenzie di viaggio devono possedere i seguenti requisiti ed offrire i seguenti servizi:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla L. 164/92;
- b) presenza di personale adeguatamente competente a dare informazioni sulla "Strada del Vino Terre di Arezzo";
- c) offerta di materiale informativo della "Strada del Vino Terre di Arezzo";
- d) (per le strutture turistico-ricettive) qualora la struttura turistico-ricettiva abbia un ristorante all'interno, per questo valgono le indicazioni date all'articolo precedente del presente regolamento;

Le imprese di cui al paragrafo precedente possono altresì offrire ulteriori servizi.

Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati:

- a) presenza di strumenti informatici collegati telematicamente con il "Museo della vite e del vino" e con il centro di informazione relativi alle "Strade del vino";
- b) personale a conoscenza di lingue straniere;
- c) organizzazione di visite guidate alle aziende vitivinicole, alle cantine e a ogni altra struttura o esercizio facenti parte della "Strada del Vino Terre di Arezzo".

Art. 13

Standard di qualità specifici per le imprese artigiane della "Strada del Vino Terre di Arezzo"

Ai fini dell'inserimento in una "Strada del Vino Terre di Arezzo" le imprese artigiane devono:

- a) avere ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla L. 164/92;
- b) svolgere un'attività tradizionalmente connessa alle produzioni tipiche dei territori ad alta vocazione vitivinicola;
- c) comunicare al Comitato responsabile specifici orari entro i quali sia possibile effettuare visite guidate, finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione;
- d) esporre i prezzi dei prodotti e comunicarli al Comitato responsabile della "Strada del Vino Terre di Arezzo";
- e) offrire materiale informativo della "Strada del Vino Terre di Arezzo".

Le imprese di cui al paragrafo precedente possono altresì offrire ulteriori servizi.

Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati:

- a) organizzazione di corsi in collaborazione anche con le aziende agrituristiche;
- b) offerta di spiegazioni del processo di lavorazione in una o più lingue straniere.

Art. 14

Standard di qualità specifici per le istituzioni e per le associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale aderenti alla "Strada del Vino Terre di Arezzo"

Ai fini dell'inserimento in una "Strada del Vino Terre di Arezzo" le istituzioni e/o le associazioni operanti in ambito culturale ed ambientale devono:

- a) rappresentare interessi e/o soggetti operanti nel territorio della zona di produzione di cui alla L. 164/92;
- b) offrire riferimenti informativi mediante personale di adeguata formazione e competenza.

Tali istituzioni e/o associazioni di possono altresì offrire ulteriori servizi.

Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati:

- a) organizzazione di visite guidate alle aziende vitivinicole, e ad ogni altra struttura o esercizio facenti parte della "Strada del Vino Terre di Arezzo";
- b) personale con conoscenza di lingue straniere;
- c) offerta di strumenti informatici collegati telematicamente con il "Museo della vite e del vino" e con il centro di informazione relativo alle "Strade del vino".



Art. 15

Standard minimi per gli Enti Locali e le Camere di Commercio, industria, artigianato, agricoltura aderenti alla "Strada del Vino Terre di Arezzo"

Ai fini dell'inserimento nella "Strada del Vino Terre di Arezzo" gli Enti Locali e la C.C.I.A.A. devono:

- a) includere in tutto o in parte la zona di produzione di cui alla L. 164/92 entro il territorio di loro competenza;

Gli enti locali e le Camere di Commercio di cui punto precedente possono altresì offrire ulteriori servizi.

Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati:

- a) costituire uno o più centri d'informazione locale con personale adeguatamente preparato e distribuire il materiale illustrativo afferente tutte le iniziative rientranti nella "Strada del Vino Terre di Arezzo";
- b) disporre di strumenti informatici collegati telematicamente con il Museo della vite e del vino e con il centro di informazione relativo alla "Strada del Vino Terre di Arezzo".

Art. 16

Obblighi degli Associati - Dal momento dell'ammissione all'Associazione gli Associati sono tenuti agli adempimenti fissati dal Consiglio atti ad assicurare il rispetto delle condizioni previste dallo statuto e dal presente regolamento.

Art. 17

Presidenza dell'Assemblea - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano. Egli sceglie fra i presenti due scrutatori, designa il Segretario dell'Assemblea, dirige la discussione in conformità all'ordine del giorno già noto, e regola le modalità delle votazioni.

Art. 18

Rappresentanza in Assemblea - Nell'Assemblea ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato, purché lo fornisca di delega scritta. La delega può essere rilasciata anche a parenti entro il terzo grado, al coniuge, ai dipendenti, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione nel caso di società.

Art. 19

Cariche sociali - Tutti gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili, coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a cessare prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione del Collegio sindacale; è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese incontrate nell'espletamento del mandato, purché debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Le relative modalità di erogazione e l'eventuale forfetizzazione verranno stabilite dallo stesso Consiglio.

Art. 20

Fondo Associativo - Il fondo associativo è costituito:

- a) dalla quota di iscrizione corrisposta dai soci al momento della loro ammissione e dai beni con essa acquistati;
- b) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dall'eventuale devoluzione dei beni fatta a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione;
- c) dagli eventuali avanzi di amministrazione, se non destinati a copertura di perdite precedenti.

Art. 21

Sanzioni per infrazioni - Le infrazioni allo statuto ed al suo regolamento di applicazione, nonché alla L.R. 69/96 e suo regolamento di attuazione, saranno punite con i seguenti provvedimenti: diffida, sospensione dei diritti sociali da sei mesi ad un anno, espulsione. La diffida e la sospensione saranno applicate con gradualità, in relazione alla recidività, mentre sarà adottato senz'altro il provvedimento di espulsione quando la trasgressione acquisti particolare gravità, sia in relazione alle vigenti leggi che regolano la materia, sia per i



danni che in conseguenza di essa possano derivare al prestigio dell'Associazione od al marchio da questa utilizzato.

La mancata corresponsione dei contributi previsti dallo statuto, comporta automaticamente l'immediata sospensione dei diritti sociali. Esaurita la procedura di esazione, fermo restando ogni diritto dell'Associazione per il recupero del credito per vie legali, il Consiglio di Amministrazione delibererà la radiazione del socio moroso. Tutte le infrazioni alle leggi vigenti che possono portare discredito all'Associazione sono considerate infrazioni allo Statuto, e perseguibili in base al presente articolo, non appena le relative condanne siano passate in giudicato. Il ricorso in sede giudiziaria, ove ciò sia ritenuto conveniente per la tutela dei diritti dell'Associazione, non esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

Minimo e massimo delle sanzioni sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

Applicazione delle sanzioni - Tutte le sanzioni di cui all'articolo precedente saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione; nell'attesa, il Presidente dell'Associazione potrà immediatamente disporre la sospensione in via cautelare del Socio dal godimento dei diritti sociali. Lo stesso Consiglio di Amministrazione dovrà contestare l'addebito all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e difese; con la stessa raccomandata dovrà essere comunicato l'eventuale provvedimento di sospensione, i cui effetti decorreranno dalla comunicazione medesima. Entro un mese dalle controdeduzioni il Consiglio di Amministrazione si riunirà per deliberare in merito. Le sanzioni deliberate dal Consiglio dovranno essere comunicate all'interessato entro cinque giorni dalla data della relativa delibera; contro di esse, entro il termine di quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, l'interessato potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La presentazione del ricorso sospende l'applicazione della sanzione salvo deliberazione in contrario del Collegio dei Probiviri per gravi e giustificati motivi. Il Collegio dei Probiviri deciderà in merito entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente il ricorso. Il ricorso al Collegio dei Probiviri è proponibile anche contro le delibere del Consiglio di Amministrazione, nel termine di dieci giorni dall'avvenuta notorietà delle medesime, purché queste risultino lesive degli interessi del o dei ricorrenti. In tal caso il Collegio dei Probiviri giudica sulla legittimità della delibera in rapporto al disposto statutario.

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri non è ammesso ulteriore ricorso. La procedura prevista dal presente articolo esaurisce l'azione del Socio, il quale rinuncia al ricorso in altra sede contro le delibere definitive dell'Associazione.

Art. 23

Uso del marchio - Il marchio di cui al presente regolamento e' definito all'articolo 16 dello Statuto della Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo.

Il marchio può essere utilizzato dai soci per i seguenti scopi:

- a) modulistica aziendale;
- b) pubblicazioni promozionali;
- c) segnaletica stradale e segnaletica d'ingresso;
- d) inserzioni pubblicitarie a titolo gratuito o a pagamento a mezzo stampa, televisione o pagine web;
- e) menu, carte dei vini, espositori.

Ogni richiesta di utilizzo del marchio deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione, corredata da facsimile di utilizzo, con posizionamento e dimensionamento del marchio. Il Consiglio di Amministrazione rilascia per scritto l'autorizzazione all'uso del marchio, che resta strettamente vincolata all'uso specifico per cui viene rilasciata; ogni variazione dovrà seguire l'intero iter di approvazione. L'utilizzo non autorizzato del marchio sarà oggetto di sanzione.